



## Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE	Pianificazione
PROPOSTA	DEL-310-2021
DATA PRESENTAZIONE	09/08/2021
OGGETTO	Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio". Approvazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05.06.2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;
- la L.R.V. n.14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004,n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio" prevede di ridurre il consumo di suolo con l'obbiettivo di azzerarlo entro il 2050;
- la suddetta L.R. n.14/2017 prevede che i comuni, entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore, devono individuare con provvedimento di consiglio o di giunta comunale, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a), gli ambiti di urbanizzazione consolidata ed inviarli alla Regione Veneto;
- in sede di adeguamento, per le finalità di cui al comma 10 dell'art.13 della L.R.V. n.14 del 06 giugno 2017 ed in deroga al divieto di cui all'art.48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11, i comuni approvano la variante allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'art.14 comma 1 della citata legge sul consumo di suolo e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.V. del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art.4, comma 2, lettera a);

**VISTO CHE:**

- l'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.163 del 24/08/2017 ha approvato l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dall'art.2, comma 1, lett. e), della Legge Regionale Veneto 06 giugno 2017, n. 14 e li ha inviati alla Regione Veneto in data 25/08/2017 con prot.n.40142;

- la Giunta regionale con deliberazione n.668 del 15 maggio 2018 ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale Veneto 06 giugno 2017, n.14;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 dell'11 maggio 2021 è stata adottata la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

**DATO ATTO** che l'avviso dell'adozione della presetta variante urbanistica è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line ed all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Venezia per 10 giorni consecutivi a far data dal 09 giugno 2021 e depositato per libera visione al pubblico presso la Segreteria Generale (Allegato A);

**ACCERTATO** che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione sono pervenute n.11 (undici) osservazioni (Allegato n.1);

**VISTO** l'elaborato di controdeduzione alle osservazioni presentate, redatto dal Settore Urbanistica e proposto al Consiglio Comunale in allegato al presente provvedimento (Allegato n.2);

**PRESO ATTO** che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.1366 del 18 settembre 2018 "Precisazioni ed integrazioni in materia di V.A.S. alla Deliberazione di Giunta Regionale n.668 del 15 maggio 2018 recante : Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a) della L.R.V. 6 giugno 2017, n.14." la presente variante è esclusa dalla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

**DATO ATTO** altresì che la variante approvata ai sensi dell'art. 50 comma 6, 7 e 8 della L.R. 61/85 e s.m.i. non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore;

**RITENUTO** pertanto che detta variante al vigente P.R.G. sia meritevole di approvazione;

**VISTI :**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

- la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- la Legge Regionale n.14 del 4 aprile 2019 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"";
- la Legge Regionale n.49 del 23 dicembre 2019 "Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019 n.14";
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- il vigente Statuto Comunale;
- il provvedimento sindacale n. 9 datato 11 marzo 2020, con il quale è stato nominato il Dott. Gianni Favaretto dirigente del Settore Urbanistica;

**VISTO** l'art. 78, comma 2 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art.77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espresso dal Dirigente del servizio sulla proposta della presente deliberazione;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi mediante sistema computerizzato;

**D E L I B E R A**

**DI RICHIAMARE** i motivi esposti in premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;

**DI VOTARE** le controdeduzioni alle osservazioni presentate così come indicato nell'Allegato n.2;

**DI APPROVARE** la variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n.14/2017, secondo la procedura prevista dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 50 della L.R. 61/1985, variante costituita dai seguenti elaborati grafici:

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
- N.T.A.;
- REGISTRO FONDIARIO DEL CONSUMO DI SUOLO;
- TAV.14.1 A;
- TAV.14.1 B;
- TAV.14.1 C;
- TAV.14.2 A;
- TAV.14.2 B;
- TAV.14.2 C;
- TAV.14.2 D;
- TAV.14.2 E;
- TAV.14.2 F;
- TAV.14.2 G;
- TAV.14.2 H;
- TAV.14.2 I;
- TAV.14.2 L;
- TAV.14.2 M;
- TAV.14.2 N;

allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale,;

**DI DEMANDARE** al Settore Urbanistica l'aggiornamento dei termini e delle definizioni nel testo delle N.T.A. della variante al P.R.G. "Parco attrezzato del Lungomare" ed agli altri testi di N.T.A. che necessitano di aggiornamenti;

**DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. n.33/2013 nella sezione

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online;

**DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTO l'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;  
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

**ESPRIME**

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

IL DIRIGENTE  
Settore Urbanistica  
dr. Gianni Favaretto